REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE TERRITORIALE

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 13.12.2005
 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17.04.2007

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO	2
Art. 1 – ISTITUZIONE	2
ART. 2 – ASSEMBLEA DI FRAZIONE	2
Art. 3 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE TERRITORIALI	2
Art. 4 – DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DELLA CONSULTA	2
Art. 5 – REQUISITI	
Art. 6 – DURATA DELLA CONSULTA	4
Art. 7 – FUNZIONI E FACOLTA' DELLA CONSULTA	4
Art. 8 – PARERI OBBLIGATORI	
Art. 9 – PRESIDENTE DELLA CONSULTA	5
Art. 10 – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA	5
Art. 11 – MEZZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE	
TERRITORIALE	5
Art. 12 - COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI	5
ELENCO STRADE CAPOLUOGO	
ELENCO STRADE LOCALITA' LAVINO DI MEZZO	8
ELENCO STRADE LOCALITA' S. MARIA IN STRADA	9
ELENCO STRADE LOCALITA' S. GIACOMO DEL MARTIGNONE	10

TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - ISTITUZIONE

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 42 del vigente Statuto, istituisce le Consulte territoriali e le Assemblee di frazione quali forme di rappresentanza di località e frazioni.

Art. 2 – ASSEMBLEA DI FRAZIONE

- 1. L'assemblea di frazione è costituita dai residenti nella frazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed ha funzioni consultive e propositive sulle priorità d'intervento e d'indirizzo e su tutte le questioni rilevanti della frazione.
- 2. La Consulta territoriale, attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini della frazione, da tenersi almeno una volta all'anno, riferisce sulla sua attività e discute i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere valutazioni sulle proprie iniziative.
- 3. L'Assemblea di frazione deve essere convocata per:
 - a) la definizione delle proposte da inserire nel bilancio partecipativo;
 - b) la discussione della proposta di bilancio preventivo del Comune.
- 4. L'assemblea di frazione può essere convocata:
 - a) ogni qualvolta vi siano proposte di provvedimenti che intervengono sull'assetto e l'organizzazione del territorio e sulla situazione dei servizi della frazione;
 - b) per la valutazione del lavoro compiuto dalla Consulta;
 - c) per la valutazione degli interventi previsti sul territorio di pertinenza.
- 5. Gli stessi organi competenti per la convocazione dell'Assemblea possono interpellare i residenti nella frazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche mediante l'utilizzo di questionari o altri strumenti che consentano l'espressione univoca e rilevabile di orientamenti.
- 6. L'assemblea deve comunque essere convocata per la designazione dei membri della Consulta territoriale come previsto al successivo articolo 4.

Art. 3 – ISTITUZIONE DELLE CONSULTE TERRITORIALI

- 1. In applicazione dell'art. 1 comma 5 dello Statuto Comunale sono istituite le Consulte nelle seguenti località o frazioni:
 - a) Anzola capoluogo:
 - b) Lavino di Mezzo;
 - c) S. Maria in Strada comprendente le zone di S. Maria in Strada, Ponte Samoggia e il Castelletto;
 - d) San Giacomo del Martignone
 - come individuate nell'elenco allegato a titolo esemplificativo.
- 2. Le Consulte sono composte da cinque membri compreso il Presidente, ad eccezione di Anzola capoluogo che è composta da sette membri, ed è garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 di componenti assegnati.
- 3. I componenti la Consulta sono equiparati ai Consiglieri Comunali nel diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso del Comune e riguardanti il territorio di loro competenza.

Art. 4 - DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

- 1. Le votazioni per le designazioni si tengono entro 150 giorni dall'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
- 2. A tal fine il Sindaco, mediante pubblici avvisi da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della giornata stabilita per le votazioni, nonché mediante comunicazione scritta ai capifamiglia

- residenti nel territorio della Consulta, definisce la data delle votazioni e contestualmente invita tutti i cittadini alla presentazione di candidature di entrambi i sessi.
- 3. Fino a quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle Assemblee di presentazione dei candidati, chiunque può presentare al Sindaco, per iscritto, candidature per la carica di componente della Consulta. La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato con firma leggibile e corredata da apposita copia di documento di riconoscimento.
- 4. Le candidature sono individuali e possono essere singole o espressione di associazioni, gruppi politici o sociali operanti sul territorio comunale o di altri gruppi di cittadini italiani o stranieri.
- 5. Il candidato può allegare alla propria candidatura una breve dichiarazione di intenti, in cui spiega pubblicamente i motivi per i quali intende candidarsi, in modo da favorire la conoscenza da parte della cittadinanza. Le lettere d'intento saranno pubblicate nel sito del Comune e/o affisse nella località o frazione prima e durante la consultazione.
- 6. Prima delle votazioni, il Sindaco convoca delle Assemblee che si tengono in ogni singola frazione da lui presiedute, nelle quali vengono presentate le candidature pervenute, iscritte in una lista unica ed ordinate secondo una sequenza alternata ed alfabetica (donna/uomo).
- 7. Dopo la presentazione dei candidati, si procede alla designazione: tutti gli aventi diritto al voto nella singola frazione indicano, a mezzo di scheda segreta, fino a quattro nominativi di cittadini residenti nella frazione ed inseriti nella lista unica, scegliendone al massimo due per ciascun sesso dalla lista unica di cui al precedente comma 6.
- 8. Qualora nella scheda vengano date più di due preferenze per lo stesso sesso, tutta la scheda viene considerata nulla.
- 9. Tre scrutatori, scelti dal Sindaco tra i membri dell'assemblea, vigilano sulla regolarità e imparzialità delle votazioni, con l'ausilio del personale comunale.
- 10. In caso di parità di voti, viene designato il più giovane.
- 11. In seguito allo spoglio delle schede, i nominativi dei designati dall'assemblea sono sottoposti al Consiglio Comunale per la nomina.
- 12. Nel caso in cui il numero dei candidati non è superiore al numero dei membri da designare, non si procederà alla votazione da parte dell'assemblea e i nominativi verranno direttamente indicati dal Sindaco al Consiglio Comunale per la nomina, valutando anche il processo di candidature attivato.
- 13. Per rendere valida la designazione dei componenti la Consulta territoriale, è necessario che ci sia la partecipazione di un numero di residenti pari, o superiore, a 5 volte il numero dei consiglieri di frazione assegnati, in difetto non si procederà alla votazione da parte dell'assemblea e verrà applicata la procedura del precedente comma 12.
- 14. Qualora si verifichino i casi previsti ai precedenti commi 12 e 13, l'Assemblea si svolge ugualmente, e il Sindaco che la presiede, raccoglie il parere dei partecipanti prima di esercitare il potere di nomina di cui al comma 12.

Art. 5 - REQUISITI

- 1. Possono partecipare al voto ed essere candidabili ed eleggibili:
 - a) i cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'assemblea di cui al precedente art. 4;
 - b) i residenti stranieri, che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'assemblea di cui al precedente art. 4 e che siano residenti da almeno dodici mesi nel Comune di Anzola dell'Emilia.
- 2. Ogni votante può votare, candidarsi ed essere designato solo nella località o frazione in cui risiede.
- 3. Le norme relative alla incandidabilità, all'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti della Consulta, ad eccezione di quella della cittadinanza e conseguente iscrizione nelle liste elettorali.
- 4. La carica di Consigliere Comunale e di Assessore è in ogni caso incompatibile con quella di componente della Consulta.
- 5. Il verificarsi di una causa di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

Art. 6 - DURATA DELLA CONSULTA

- 1. La Consulta dura in carica fino al suo rinnovo.
- 2. Essa è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessando il primo dei non eletti.
- 3. Qualora, per mancanza di surroganti, il numero dei componenti scenda sotto i 5 (per il capoluogo sotto i 7), il Consiglio procede alla nuova nomina su designazione del Sindaco.
- 4. I componenti che perdono la residenza nel Comune decadono automaticamente.

Art. 7 – FUNZIONI E FACOLTA' DELLA CONSULTA

- 1. La Consulta esercita funzioni conoscitive, di iniziativa, consultive e propositive.
- 2. L'Amministrazione Comunale deve fornire risposta scritta alle proposte delle Consulte entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle stesse.
- 3. Le Consulte possono esprimere pareri su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sui seguenti argomenti:
 - a) regolamenti comunali;
 - b) funzionamento dei servizi comunali;
 - c) accordi intercomunali che abbiano una valenza significativa sul territorio della frazione.
- 4. La consultazione su tali argomenti si svolge esclusivamente in base a proposte orientative, informazioni e documenti forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 5. Le Consulte, di norma, forniscono i propri pareri in forma scritta entro quindici giorni dall'invio della documentazione di cui sopra, salvo diverso accordo preso in forma scritta con il Sindaco. Detti pareri devono essere portati a conoscenza dei Gruppi Consiliari.
- 6. La Consulta inoltre può, attraverso il proprio Presidente:
 - a) convocare assemblee pubbliche per discutere di problemi riguardanti la località;
 - b) chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di poter presentare comunicazioni al Consiglio Comunale e di ottenere la parola per riferire su determinati problemi, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stesso;
 - c) promuovere studi e indagini su problemi particolari che interessino la frazione;
 - d) presentare proposte alla Giunta Comunale.

Art. 8 - PARERI OBBLIGATORI

- 1. Le Consulte sono obbligatoriamente sentite sugli atti del Consiglio Comunale relativi a:
 - a) bilancio partecipativo, bilancio di previsione e programma triennale dei lavori pubblici;
 - b) criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi che interessano la località;
 - c) piani urbanistici, del traffico, del commercio, dei trasporti, e comunque progetti inerenti il territorio che interessano in modo rilevante la località o frazione.
- 2. La consultazione su tali argomenti si svolge in base a proposte orientative, informazioni e documenti forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Le Consulte forniscono i propri pareri in forma scritta, di norma entro quindici giorni dall'invio della documentazione di cui sopra, salvo diverso accordo preso in forma scritta con il Sindaco. In ogni caso la mancata espressione del parere scritto esprime il valore del silenzio assenso.
- 4. I pareri espressi devono essere citati nei relativi atti del Consiglio Comunale ed in ogni caso portati a conoscenza dei gruppi consiliari. In ogni caso i pareri espressi non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
- 5. Negli atti del Consiglio Comunale si dovrà prendere atto dell'assenza di parere, quando ciò accada.
- 6. Ogni Consulta territoriale può presentare un rapporto sullo stato della frazione, dei servizi in questa esistenti e delle sue esigenze che rimette all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il mese di settembre.

Art. 9 – PRESIDENTE DELLA CONSULTA

- 1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dalla Consulta, al proprio interno, fra i componenti maggiorenni, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Con il procedimento previsto per la loro elezione, il Presidente e Vice Presidente possono anche essere revocati su proposta motivata di almeno 2 dei componenti la Consulta (almeno 3 per la Consulta di Anzola Centro), e con il voto favorevole di almeno 3 dei Consiglieri assegnati (almeno 4 per la Consulta di Anzola Centro).
- 3. Il Presidente della Consulta territoriale ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea di frazione;
 - b) convocare e presiedere la Consulta territoriale;
 - c) dare esecuzione alle decisioni della Consulta territoriale;
 - d) partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari, qualora esse trattino questioni che riguardano la frazione;
 - e) partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dallo Statuto e disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale;
 - f) comunicare al Sindaco, oltre che al componente interessato, previo preventivo richiamo, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente la Consulta.

Art. 10 – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

- 1. Entro cinque giorni dalla nomina, il Presidente designa, dandone comunicazione al Sindaco, un componente che svolgerà le funzioni di Segretario.
- 2. Il Presidente della Consulta convoca e presiede le sedute, fissandone la data e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Consulta può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il componente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Consulta.
- 3. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta e dell'ordine del giorno da trattare, dandone adeguata pubblicità. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco.
- 4. La seduta della Consulta, che è pubblica, è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
- 5. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle sedute di tutte le Consulte.
- 6. Tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola e di proposta al lavoro delle Consulte.
- 7. Copia dei verbali delle sedute viene trasmessa al Sindaco.

Art. 11 – MEZZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE TERRITORIALE

 Il Comune assicura agli organi di partecipazione territoriale i mezzi necessari per il loro funzionamento.

Art. 12 - COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

- 1. E' istituito, al fine di concertare le reciproche iniziative, il Comitato di coordinamento delle Consulte territoriali, composto dai Presidenti delle Consulte, dal Presidente del Consiglio comunale e dal Sindaco, o suo delegato, che lo presiede.
- 2. Per il coordinamento di iniziative comuni, la Consulte possono altresì riunirsi in seduta congiunta con le Consulte dei Comuni confinanti.

ELENCO STRADE CAPOLUOGO

Largo Don Dossetti Giuseppe
Piazza Berlinguer Enrico
Piazza Giovanni XXIII
Rotatoria Caduti di Nassiriya
Viale Marconi Guglielmo
Via Alvisi
Via Baiesi
Via Barbieri Santa Clelia
Via Benati Efrem
Via Bonfiglioli Nino
Via Bosi Oliano
Via Buldini Raffaele
Via Cà Rossa
Via Calanchi Claudio
Via Calari Monaldo
Via Carpanelli Duilio
Via Casetti
Via Cervi F.lli
Via Chiarini Cesare
Via Costa Torquato
Via Croce Benedetto
Via Crocetta
Via Del Risorgimento
Via Della Canapa
Via Delle Terremare
Via 10 Settembre 1943
Via Di Vittorio Giuseppe
Via Don Landi Lorenzo
Via Don Minzoni Giovanni
Via Emilia (dal n. 42 al n. 252 e dal n. 41 al n. 293)
Via Ferrari F.lli
Via Fiorini Cesare
Via Fornace
Via Galli Pio
Via Garibaldi Giuseppe
Via Gavina Giuseppe
Via Goldoni Giovanni
Via Grandi Achille
Via Grimandi Carlo
Via Guermandi Cleto
Via Lunga
Via Magli Adolfo e Ettore
Via Marchetti Daniele
Via Masi Antonio
Via Mazzoni Mario
Via Mezzanotte
Via Micelli Ferdinando
Via Nuova

Via Nuvolari Tazio Giorgio
Via Olmo
Via Paltrone
Via Parmeggiani Alburgo
Via Pedrazzi Giorgio
Via Pertini Sandro
Via Ponte Asse
Via IV Novembre
Via Reggiani Giuseppe
Via Roccanovella
Via Rossini Gioacchino
Via Rumpianesi Renato
Via Santi Fernando
Via Schiavina Marino
Via Tre Ponti
Via Turrini Pierino (dal n. 2 al n. 4 e dal n. 1 al n. 29/A)
Via XX Aprile
Via XXV Aprile
Via Verdi Giuseppe
Via Zanetti F.lli
Via Zavattaro Luigi
Via Zucchini Umberto

ELENCO STRADE LOCALITA' LAVINO DI MEZZO

Via Alighieri Dante
Via Amendola Giovanni
Via Caduti di Sabbiuno
Via Campana Dino
Via Cocchi Romano
Via De Rosa Fernando
Via Del Biancospino
Via Del Chiesolino
Via Della Libertà
Via 2 Giugno
Via Emilia (tutti i numeri dall'1 al 40)
Via Lavino
Via Malcantone
Via Matteotti Giacomo
Via Montale Eugenio
Via Nepoti Carlo
Via Pasolini Pier Paolo
Via 1° Maggio
Via Ragazzi Alfonso e Gino
Via Rossa Guido
Via Senna Ayrton
Via Simoni Oliviero
Via Zanini Amedeo

ELENCO STRADE LOCALITA' S.MARIA IN STRADA

Via Ascari Alberto
Via Bassa
Via Degli Aceri
Via Dei Carpini
Via Dei Tigli
Via Della Corte Guido
Via Delle Querce
Via Donati Suor Orsola
Via Emilia (dal n. 295 al n. 387)
Via Gasiani Serafino
Via Gramsci Antonio
Via Sghinolfi Alfonso
Via Sparate
Via Stradellazzo
Via Tre Case
Via Turrini Pierino (dal n. 4/A alla fine e dal n. 31 alla fine)

ELENCO STRADE LOCALITA'S. GIACOMO DEL MARTIGNONE

Via Castello del Bue	
Via Magenta	
Via Persiceto	
Via Torresotto	
Via Toselli Aristide	